

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

- Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Saliva su un tetto e mentre lavorava al camino scivolava e precipitava da una altezza di circa 8 metri. Nel cantiere non vi erano cinture di sicurezza né altri sistemi di ancoraggio e trattenuta. L'impalcatura non era a norma e, in particolare, distava circa 22 cm. dal piano di gronda ed era priva di parapettatura su buona parte del ponteggio.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

La legge ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui possano essere esposti nello svolgimento dell'opera, prevedendo in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in ultima istanza ed in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.

Ed invero, se è indubbio che il coordinatore aveva l'obbligo di verificare l'applicazione del piano di sicurezza e della normativa relativa e di assumere le opportune iniziative per assicurare che la prosecuzione dei lavori sul tetto avvenisse in sicurezza con realizzazione di ponteggi idonei onde evitare pericoli di caduta per i lavoratori, è altrettanto vero che i committenti, che assommavano in sé anche la funzione ed i compiti di responsabili dei lavori, avevano l'obbligo derivante dalla legge di controllare a loro volta che il coordinatore avesse concretamente, e soprattutto correttamente, con attenzione e puntualità, svolto le sue mansioni di verifica, accertando se il coordinatore avesse rilevato o meno l'eventuale omessa osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza.

Note:

Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di M. e P. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, statuizioni che elimina; rigetta nel resto il ricorso.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2007

Numero: 7714

Sezione: IV

cod. 40

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.